

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 70° - Numero 18

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 29 aprile 2016

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

**LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI**

LEGGE 21 aprile 2016, n. 7.

**Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività  
della subacquea industriale . . . . . pag. 2**



# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 21 aprile 2016, n. 7.

**Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

### Generalità e definizioni

1. Ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed in conformità con i principi del vigente ordinamento europeo, la Regione disciplina i contenuti ed i percorsi formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale, come definite dal presente articolo.

2. Per gli effetti di cui alla presente legge, sono definiti 'Sommozzatori e lavoratori subacquei' (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime *inshore* ed *offshore* o interne.

3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:

a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;

b) per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedano abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a -30 metri;

c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile ed alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza.

4. Rimane ferma l'applicazione delle norme statali e comunitarie in materia di esercizio della professione, dell'attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori ed incarichi e delle relative norme tecniche di attuazione. Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 2.

### Titoli e percorsi formativi

1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano in tre livelli di qualificazione correlati alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 1:

a) di primo livello (*inshore diver*), o "sommozzatore";  
b) di secondo livello (*offshore air diver*), detto anche di categoria "TOP UP";

c) di terzo livello (*offshore sat diver*), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione).

2. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri.

3. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up).

4. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera c), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale).

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono altresì tenuti ad essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (*diver medic*), prima del conseguimento finale del titolo formativo.

6. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2 è necessario disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.

7. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o *basket*. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera).

8. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 4 è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in PVHO (recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati).

## Art. 3.

### Attività formative sul territorio regionale

1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività della subacquea industriale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall'International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).

3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche mediante impiego di risorse di provenienza extraregionale all'uopo idonee (FSE), secondo i limiti e con le modalità indicate dai relativi atti di programmazione.

4. Rimane salva la facoltà per i centri accreditati di attivare corsi ed attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli standard formativi previsti dalla presente legge.

5. I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.

Art. 4.

*Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.  
Repertorio telematico dei soggetti formati*

1. Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni "ISCO-88" - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. "Underwater divers"), il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro promuove la pubblicazione e l'aggiornamento nel proprio sito *internet* di un repertorio telematico dei soggetti formati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all'articolo 2, e le informazioni di contatto.

2. L'iscrizione e la cancellazione dal repertorio avvengono dietro istanza degli interessati, corredata della documentazione relativa ai titoli formativi e dell'autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali.

3. La gestione e la tenuta del repertorio è operata dagli uffici del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative nell'ambito delle ordinarie dotazioni d'istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

4. L'iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all'iscritto di una *card* nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.

5. L'iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all'articolo 3, comma 2.

6. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, disciplina le modalità per il pagamento, da parte degli interessati, degli eventuali oneri per il rilascio della *card* di cui al comma 4.

Art. 5.

*Disposizioni attuative e finali.  
Clausola di neutralità finanziaria*

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge.

2. I titoli e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della

vigente disciplina e che risultino conformi agli standard prescritti dall'articolo 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'iscrizione al repertorio telematico di cui all'articolo 4 e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.

3. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

Art. 6.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 aprile 2016.

CROCETTA  
MICCICHÈ

Assessore regionale per la famiglia,  
le politiche sociali ed il lavoro

Assessore regionale per l'istruzione  
e la formazione professionale

MARZIANO

NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

*Nota all'art. 1, comma 1:*

Gli articoli 14 e 17 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante "Approvazione dello statuto della Regione siciliana." così rispettivamente recitano:

«Art. 14 - L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità.

Art. 17 - Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;

f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;  
 g) annona;  
 h) assunzione di pubblici servizi;  
 i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.».

*Nota all'art. 1, comma 4:*

Il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 febbraio 1979, n. 47.

*Nota all'art. 3, comma 5, all'art. 4, comma 5, e all'art. 5, comma 2:*

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, recante "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 30 settembre 2005, n. L 255.

#### LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 698

«Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Lentini, Cascio S., Currenti, Leanza, Nicotra, Ruggirello, Sammartino, Sudano il 4 febbraio 2014. Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) l'11 febbraio 2014.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 142 del 18 marzo 2014, n. 164 del 17 giugno 2014, n. 188 del 7 ottobre 2014, n. 196 del 12 novembre 2014 e n. 260 del 28 luglio 2015.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 196 del 12 novembre 2014.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 213 del 16 luglio 2015.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 260 del 28 luglio 2015.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 279 del 30 settembre 2015 e n. 282 del 13 ottobre 2015.

Rinviato in Commissione nella seduta d'Aula n. 282 del 13 ottobre 2015.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 289 del 15 dicembre 2015, n. 290 del 16 dicembre 2015 e n. 291 del 16 dicembre 2015.

Relatore: Marcello Greco.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 325 del 5 aprile 2016, n. 326 del 6 aprile 2016 e n. 327 del 12 aprile 2016.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 327 del 12 aprile 2016.

**(2016.17.1078)091**

